

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo	BCC CreditoConsumo S.p.A. Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito personale
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	€ 8.000,00 di cui € Assicurazione facoltativa CPI di cui € Servizio assicurativo facoltativo
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo sarà erogato entro 20 giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante accredito su c/c

Durata del contratto di credito	48 rate a partire dalla data di prima scadenza
--	--

Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: Importo Rata € 188,80 Numero Rate 48 Periodicità Mensile L'importo rata sarà maggiore di spese mensili e bolli se previsti Il consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: interessi, spese, capitale
---	---

Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	€ 9.086,40
---	------------

Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	
--	--

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabili) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito. (TAN)	TAN 6,25 % dalla decorrenza al La data riportata potrebbe subire variazioni in considerazione dei tempi di liquidazione della pratica.
---	---

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG 6,59 % vedi sotto le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso
--	--

TAEG è determinato includendo: interessi calcolati al TAN di Contratto e Costi Accessori (ad esclusione dei costi relativi ai servizi accessori facoltativi, e delle assicurazioni quando facoltative). Il TAEG è calcolato prevedendo:

- prelievo iniziale pari all'importo totale del credito (importo erogato + eventuale premio delle assicurazioni facoltative);
 - rimborso dell'Importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili di importo indicato alla voce Rate, aumentato delle spese mensili di gestione pratica, del bollo su Contratto e del bollo su Rendiconto annuale, per gli importi e nei mesi in cui tali spese sono dovute in base al Contratto.
- Il TAEG può variare in aumento a parità di TAN in caso di prestito flessibile se il Cliente sceglie di aumentare l'importo della rata di rimborso e ridurre la durata del finanziamento, in misura connessa alla presenza di bollo e spesa di istruttoria.

N. Simulazione

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
 - un'assicurazione che garantisca il credito e/o
 - un altro contratto per un servizio accessorio
 Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.

NO
NO

3.1 Costi Connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito

Spesa mensile gestione pratica	€	0,00
Imposta rendiconto annuale	€	2,00
Imposta di bollo contratto	€	16,00
Spese istruttoria/Commissioni	€	0,00
Spese invio comunicazione	€	0,00

Imposta di bollo su Rendiconto annuale e di fine rapporto 2,00 € per saldi superiori a 77,47 €. L'importo dell'imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati.

BCC CreditoConsumo si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del Contratto, mediante proposta di modifica unilaterale in forma scritta, gratuita, anche in calce al Rendiconto secondo le modalità previste dall'art. 118 D. Lgs. 385/1993 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) come modificato dal D. Lgs. 141/2010, con preavviso minimo di due (2) mesi e con diritto del Cliente di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza spese e in sede di liquidazione del rapporto con applicazione delle condizioni precedentemente praticate (quindi le condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale), saldando entro 25 gg. dalla data del recesso ogni suo debito nei confronti di BCC CreditoConsumo e con possibilità di definire con BCC CreditoConsumo termini differenti di pagamento del debito. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente non receda entro il termine previsto. Le modifiche non possono riguardare clausole aventi ad oggetto tassi d'interesse.

Costi in caso di ritardo nel pagamento

Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.

Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al consumatore interessi di mora al tasso pari all'1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, oltre alle seguenti spese: Spesa per eventuali solleciti postali o telefonici: € 15,49 per ogni intervento; Spese per eventuali interventi domiciliari nella misura del 10% dell'importo scaduto fino ad un massimo di € 100,00 oltre ad eventuali spese legali sostenute; Commissione insoluto ripresentazione SDD: € 5,16; Spesa di costituzione in mora: € 12,91; Spesa di decadenza dal beneficio del termine: € 20,66; Spese legali eventualmente sostenute da BCC CreditoConsumo e ogni onere fiscale relativo al contratto.

Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di detta legge.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.

SI

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.

Modalità di calcolo dell'indennizzo in conformità all'articolo 125-sexies del Testo Unico Bancario: In caso di estinzione anticipata del prestito, sarà dovuta una commissione di anticipata estinzione nel limite stabilito dalla legge, pari all'1% del capitale residuo a scadere se la vita residua del contratto è superiore a 1 anno od allo 0,5% se la vita residua è pari o inferiore a 1 anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Tale indennizzo non è dovuto se l'estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, se l'importo rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito residuo ed è uguale o inferiore a € 10.000.

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Diritto a ricevere una copia del contratto

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

Periodo di validità dell'offerta.

Informazione valida dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Data di consegna

 / /

FIRMA CLIENTE

N. Simulazione

ALLEGATO ALLE INFORMAZIONI EUROPEE DI
BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

IN CASO DI OFFERTA CONTESTUALE DI ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

PER TUTTE LE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

- IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE IN CASO DI **ADESIONE** ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
INDICATE NEL SECCI ALLA VOCE - IMPORTO TOTALE DEL CREDITO:

EURO NON APPLICABILE

- IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE IN **ASSENZA DI ADESIONE** ALLE ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:

EURO 9.086,40

PER LA SOLA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CPI _____

- IMPORTO RATA DOVUTO PER IL FINANZIAMENTO

EURO 188,80

- IMPORTO RATA DOVUTO PER IL PREMIO ASSICURATIVO

EURO _____

**LA/E POLIZZA/E ASSICURATIVA/E ACCESSORIA/E AL FINANZIAMENTO È/SONO
FACOLTATIVA/E NON INDISPENSABILE/I PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO ALLE
CONDIZIONI PROPOSTE (1).**

(1) Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

INDICATORE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO, CALCOLATO CON LE STESSE MODALITA' DEL TAEG, INCLUDENDO ANCHE LE POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE LADDOVE SOTTOSCRITTE (2): _____

(2) L'indicatore include il costo delle assicurazioni facoltative ramo vita o miste (cioè che prevedono sia il ramo vita che il ramo danni), accessorie al finanziamento, verso cui il cliente ha manifestato interesse, altrimenti il costo dell'unica assicurazione facoltativa disponibile o, in caso di pluralità di offerta, di quella più onerosa.

PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE RICORDATI SEMPRE DI LEGGERE CON ATTENZIONE:

- Il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) ed in particolare il riepilogo di tutti i costi applicati al finanziamento.
- Il fascicolo informativo relativo all'assicurazione FACOLTATIVA 'CPI' o al servizio Assicurativo Accessorio FACOLTATIVO e valutarne l'adeguatezza rispetto alle proprie esigenze.
- In caso di finanziamento flessibile, le modalità di modifica e relative modalità di esercizio.
- Il **TEGM** per conoscere il tasso soglia ai fini dell'usura, disponibile anche sul sito www.crediper.it.
- Il **Mandato per l'Addebito Diretto Sepa**, prima di sottoscriverlo, in caso di scelta di rimborso mediante addebito automatico in conto corrente.

PER QUALSIASI CHIARIMENTO O ASSISTENZA:

- chiamaci al numero verde **800.990.620** o inviaci una email all'indirizzo clienti@bcccreco.bcc.it.
- visita il nostro sito www.crediper.it.
- per maggiori dettagli recarsi presso uno degli sportelli BCC/CR.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI.

**a) Finanziatore
Indirizzo**

BCC CreditoConsumo S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma

Iscrizione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 385/93 - n° iscrizione all'Albo Unico 55. Iscritta nell'elenco degli Intermediari Assicurativi Sezione D n° di iscr. D000364581.

Autorità di controllo

Banca d'Italia

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso

In caso di servizi finanziari commercializzati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, ai sensi del Codice al Consumo, art. 67-duodecies, il Cliente potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. L'eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: BCC CreditoConsumo S.p.A. - Via Verzegnis 15 - 33100 Udine, specificando gli estremi identificativi del contratto riportati nella lettera di conferma. In caso di recesso successivo all'eventuale erogazione del finanziamento o di parte di esso, le somme versate per conto del Cliente dovranno essere restituite a BCC CreditoConsumo non oltre il termine di 30 giorni, dalla data di recesso. Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi corrispettivi nella misura specificata nel contratto. Si precisa che il Cliente ha diritto di richiedere in qualsiasi momento copia cartacea del contratto e di cambiare la TCD. Per informazioni: tel. numero verde 800-990-620.

Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale.

Legge italiana

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente.

Legge italiana - Foro Competente. Per tutte le controversie derivanti dal Contratto di Credito o sorte in relazione allo stesso, qualora il Cliente sia da qualificarsi come consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sarà competente il Foro di residenza o domicilio del Cliente.

Lingua

Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano.
Con l'accordo del consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi.

Reclami - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO - I reclami vanno inviati con comunicazione scritta, anche per lettera raccomandata, (all'indirizzo BCC CreditoConsumo S.p.A., Uff. Gestione Reclami, Via Verzegnis 15, 33100, Udine) o per via telematica (all'indirizzo uff.reclami@bccreco.bcc.it), eventualmente avvalendosi dell'assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori. BCC CreditoConsumo deve rispondere in 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, lo stesso potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a BCC CreditoConsumo stessa anche sul sito web www.bcccreditoconsumo.it.
MEDIAZIONE - Le Parti in ogni caso si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia dovesse fra loro insorgere in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del Contratto alla procedura di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario in base al relativo regolamento di mediazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per avere informazioni sul Conciliatore Bancario Finanziario, si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca, il foro competente è quello sopra riportato.